

COMUNE DI ZERFALIU

.....

ESTREMI DI APPROVAZIONE

1) Deliberazione C.C. n. ____ del _____

ENTRA IN VIGORE IN DATA _____ PER DECRETO SINDACALE N° __/2000

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI MOTORIZZATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

ART. 1

Agli uffici comunali e/o all'Agente di Polizia Municipale sono assegnati in dotazione mezzi motorizzati (autovetture, motocicli e simili) nel numero, nella marca e nel modello che sono ritenuti necessari e idonei dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

I mezzi motorizzati di cui al precedente art. 1), una volta acquistati nelle debite forme e muniti dell'apposita scritta e stemma del Comune, nonché di quanto prescritto dal Codice della Strada, sono inventariati nei registri dei beni patrimoniali e quindi vengono dati in consegna ai Responsabili dei servizi cui sono destinati.

ART. 3

L'autovettura è affidata all'Ufficio Amministrativo.
L'affidamento a tale Ufficio non ne presuppone l'uso esclusivo.

Per gli acquisti successivi, nelle deliberazioni relative dovrà essere indicato l'Ufficio e/o i servizi destinatari, al fine di individuare l'affidamento.

ART. 4

Gli Uffici e i Responsabili che hanno i mezzi in affidamento, provvedono, alle scadenze, a consegnare all'Economo i documenti di

circolazione, per il tempo strettamente necessario al pagamento delle tasse di circolazione nella misura di legge nonché delle assicurazioni obbligatorie.

ART. 5

I mezzi motorizzati sono utilizzati esclusivamente per i servizi istituzionali o connessi comunque all'attività amministrativa.

L'autovettura può essere usata direttamente dal Sindaco e/o da altri amministratori o funzionari nel Comune o fuori dal Comune per ragioni di servizio o connesse comunque all'attività amministrativa.

Le polizze assicurative relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Comune sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, in conformità ai limiti e alle modalità di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.8.90, n. 333.

In particolare, la copertura assicurativa si limita al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio; essa è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del Comune, nonché delle lesioni o decesso di cui sopra.

I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

ART. 6

I mezzi in dotazione saranno prelevati dal garage comunale ed ivi ricondotti.

L'autovettura a disposizione degli uffici comunali o dell'Amministrazione sarà prelevata ricondotta nel garage da colui che ne ha ottenuto l'autorizzazione all'uso.

ART. 7

Per ogni utilizzo dell'autovettura al di fuori del territorio comunale i dipendenti verranno autorizzati con provvedimento del

Responsabile del Servizio cui appartengono e, per quanto riguarda questi ultimi, dal Direttore Generale.

Il dipendente compila, in ogni caso, il foglio di marcia e registra il nome; il servizio da compiere; i luoghi in cui dovrà recarsi con indicazione dei Km. alla partenza e al rientro.

Il foglio di marcia verrà ritirato periodicamente e allegato alla fattura e ai buoni relativi al periodo di riferimento.

ART. 8

Ogni inefficienza dei mezzi motorizzati assegnati verrà segnalata al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, che provvederà ad assumere l'impegno di spesa, corredata di preventivi a norma di Regolamento dei contratti.

Lo stesso Responsabile del Servizio Amministrativo apporrà sulla fattura il visto di regolarità circa la corretta esecuzione della riparazione.

ART. 9

Le norme di cui ai precedenti articoli, per quanto compatibili, si applicano anche ai mezzi in dotazione del Servizio tecnico - manutentivo.

ART. 10

Nelle more di approvazione del presente Regolamento, le norme in esso previste si applicano in via transitoria.

ART. 11

Il presente Regolamento entra in vigore con decreto sindacale ai sensi dell'art. ___ dello Statuto.